

**PROVINCIA DI LECCE**  
**Deliberazione del Consiglio Provinciale**

**N. 21 della Deliberazione**

**Seduta del 18/07/2022**

**OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO - PROPOSTA DI LEGGE SULLE AUTONOMIE DIFFERENZIATE**

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 11:48, nella sede della Provincia di Lecce, a seguito di avviso di convocazione diramato nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Provinciale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione.

Presiede la seduta Antonio Leo in qualità di Vice Presidente della Provincia.

Partecipa Dott. Angelo Caretto, in qualità di Segretario Generale.

All'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui in oggetto risultano presenti e assenti:

		<i>Presente (S/N)</i>
MINERVA STEFANO	Presidente	N
CASARANO GIOVANNI	Consigliere Provinciale	N
DE MARCO ATTILIO GIOVANNI	Consigliere Provinciale	S
DE MATTEIS ANTONIO	Consigliere Provinciale	S
DE VITIS FRANCESCO	Consigliere Provinciale	S
FINA ALFREDO	Consigliere Provinciale	N
LEO ANTONIO	Vice Presidente	S
MAGGIORE BRIZIO	Consigliere Provinciale	S
MANGIONE GABRIELE	Consigliere Provinciale	S
MORCIANO IPPAZIO ANTONIO	Consigliere Provinciale	S
POVERO PAOLA	Consigliere Provinciale	S
SANTACROCE GERMANO LUCA	Consigliere Provinciale	S
STABILE RENATO	Consigliere Provinciale	N
TARANTINO FABIO	Consigliere Provinciale	S
TOLLEMETO ETTORE	Consigliere Provinciale	S
VALENTE LUIGI	Consigliere Provinciale	S
VOLPE FRANCESCO	Consigliere Provinciale	S

Totale presenti n. 13

Totale assenti n. 4

Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

*Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;*

*Visto il verbale della 1ª Commissione Consiliare in data 14/07/2022;*

*Udito il Vice Presidente e la relazione del Consigliere Tarantino integralmente riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;*

### **Premesso che:**

- la riforma del titolo V della Costituzione ha avviato un "*regionalismo differenziato*", volto ad esaltare e valorizzare le potenzialità intrinseche di ciascuna Regione prevedendo all'art. 116 Cost., comma 3, che "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata*";
- pertanto, l'attribuzione di forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che dal punto di vista sostanziale è formulata sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione che ha fatto domanda e acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 Cost. in tema di autonomia finanziaria, mentre dal punto di vista procedurale è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti;
- il predetto articolo 116 deve leggersi in correlazione con i seguenti articoli della Costituzione:
  - art. 3, comma 2 "*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*".
  - art. 5 "*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento*".

- art. 119, comma 3, *"La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante"*.
- art. 119, comma 5, *"Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni"*;
- art. 120, comma 2: *"Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione"*;
- la Costituzione prevede all'articolo 117 che lo Stato abbia l'onere della *"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*, i cosiddetti Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e, correlata a tale articolo è la previsione del successivo articolo 120 che richiede *"la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali"*;
- la delega legislativa contenuta nella L. 42/2009 fa più volte riferimento ai LEP concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, per quanto concerne, in particolare, l'individuazione delle risorse necessarie a coprire l'erogazione delle prestazioni riconducibili agli stessi;
- che i LEP, richiamati anche nella legge 42/2009 attuativa del federalismo fiscale non sono stati ancora determinati allo stato attuale;
- la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 220/2021, ha espresso un chiaro disappunto nei riguardi del *"perdurante ritardo dello Stato nel definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)"* che indicano *"il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti"*. Nella stessa sentenza si sottolinea che la definizione dei LEP costituisce una condizione imprescindibile *"per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali"*;

### **Considerato che:**

- il Consiglio della Regione Emilia-Romagna, in data 3 ottobre 2017, ha approvato la prima risoluzione con cui ha avviato il proprio negoziato con il Governo;
- in data 22 ottobre 2017, le regioni Lombardia e Veneto hanno celebrato i referendum consultivi in ordine alla richiesta delle maggiori forme di autonomia di cui

all'articolo 116 della Costituzione, all'esito dei quali è stato avviato il negoziato con il Governo;

- in data 28 febbraio 2018, sono stati sottoscritti gli accordi preliminari tra il Governo e le Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto;

- il processo di attribuzione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia prevede il raggiungimento di formali intese tra il Governo e le Regioni richiedenti e, successivamente, l'approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti dei due rami del Parlamento;

- come già previsto nelle Pre Intese tra il Governo e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, firmate il 28 febbraio 2018, le risorse nazionali da trasferire per le nuove competenze saranno parametrate, dopo un primo anno di transizione, a fabbisogni standard calcolati tenendo conto anche del gettito fiscale regionale;

- la proposta delle tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia, per le Autonomie Differenziate, allo stato attuale all'esame della Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è finalizzata alla devoluzione fino a 23 materie in esclusiva e l'attribuzione del 90% del gettito fiscale delle loro regioni, quali:

*A) tre materie di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, comma 2, Cost.):*

- *organizzazione della giustizia di pace (lett. l);*
- *norme generali sull'istruzione (lett. n);*
- *tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, materie di competenza legislativa esclusivamente statale (lett. s);*

*B) venti materie di competenza legislativa concorrente (art. 117, comma 3, Cost.):*

- *rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;*
- *commercio con l'estero;*
- *tutela e sicurezza del lavoro;*
- *istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;*
- *professioni;*
- *ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;*
- *tutela della salute;*
- *alimentazione;*
- *ordinamento sportivo; protezione civile;*
- *governo del territorio; porti e aeroporti civili;*
- *grandi reti di trasporto e di navigazione;*
- *ordinamento della comunicazione;*

- *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;*
  - *previdenza complementare e integrativa;*
  - *armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;*
  - *valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;*
  - *casse di risparmio,*
  - *casse rurali,*
  - *aziende di credito a carattere regionale;*
  - *enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.*
- nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 è allegato un Disegno di Legge concernente : "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, 3 comma, Cost.*" che prevede, in sostituzione dei LEP, l'adozione del criterio della "*spesa storica*" configurando una notevole diminuzione di risorse da attribuire alle regioni meridionali;

### **Ritenuto che:**

- la Costituzione italiana riconosce e promuove le autonomie locali, nel perimetro di principi ben definiti dalla Carta come solidarietà (art. 2 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.), unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), con un processo di attribuzione di competenze alle regioni richiedenti di carattere generale (ossia attribuendo l'intero blocco di materie previsto all'art. 117 comma 3, nonché le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato citate nell'art. 116, comma 3), si delegherebbe un potere normativo troppo pervasivo alle Regioni su aspetti che attengono necessariamente alla competenza dello Stato centrale, accrescendo disuguaglianze difficilmente gestibili, come l'emergenza Covid ha reso evidente;
- che le Regioni con maggiore capacità fiscale possono più agevolmente ottenere maggiore autonomia, rispetto a quelle la cui capacità fiscale indica una condizione di disagio che richiede forme di redistribuzione;
- l'attribuzione di particolari condizioni di autonomia per le Regioni richiedenti si tradurrebbe nell'utilizzo di una parte assai consistente del gettito fiscale, con un pesante squilibrio nella ripartizione delle risorse nazionali, atteso il dimensionamento demografico, il concorso al Prodotto Interno Lordo e all'esportazioni italiane registrato in tali Regioni;
- le pretese di maggiore autonomia delle succitate Regioni compromettono il principio solidaristico di sostegno al sistema redistributivo nazionale in quanto attengono a materie di interesse generali;

- lo Stato ha il dovere di presidiare la perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, comma 2, lett. e) e art. 119, comma 4, Cost.), consentendo di attenuare le attuali condizioni da cui dipende il divario territoriale tra le diverse aree del Paese;
- si rende necessario avviare nel Paese un vasto dibattito sulle conseguenze della riforma del Titolo V della Costituzione sospendendo ogni discussione e decisione in ordine a forme di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario;

RILEVATO che sulla presente deliberazione non sono stati espressi i pareri in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.n. 267/2000;

*Su invito del Vice Presidente, con n. 13 voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti, votanti e proclamati;*

### **DELIBERA**

1. Di richiedere al Governo nazionale di non predisporre atti che prevedano trasferimento di poteri e risorse ad altre Regioni sino alla discussione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, lettera m della Costituzione), trasmettendo tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo della presente deliberazione;
2. Di impegnare il Presidente della Provincia a riportare con urgenza in ogni forma e ad ogni livello istituzionale – parlamentare, governativo, regionale – il contenuto del presente ordine del giorno quale espressione di volontà della rappresentanza della comunità salentina.

*Successivamente il Consiglio Provinciale, stante l'urgenza di provvedere, con 13 voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti, votanti e proclamati;*

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo all'argomento all'o.d.g. di cui in oggetto.

Segretario Generale  
Dott. Angelo Caretto

Vice Presidente della Provincia  
Antonio Leo

(atto sottoscritto digitalmente)

**PROVINCIA DI LECCE**  
Verbale di Consiglio Provinciale del 18 Luglio 2022

**Punto n. 9 all'O.d.G.**

Ordine del Giorno: Proposta di legge sulle autonomie differenziate.

Sull'argomento si sono succeduti gli interventi così come riportati nel documento redatto da "Diemme Stenoservice" appositamente incaricata del Servizio di Stenotipia elettronico ed allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL VICE PRESIDENTE**

**PROVINCIA DI LECCE**  
Verbale di Consiglio Provinciale del 18 Luglio 2022

**Punto n. 9 all'O.d.G.**

Ordine del Giorno: Proposta di legge sulle autonomie differenziate.

**VICE PRESIDENTE:** Qui interviene il Consigliere Tarantino.

**Consigliere TARANTINO:** Sì, grazie Presidente, in questo caso ho notato la dimestichezza, quindi un buono auspicio. Dunque, sull'autonomia differenziata, io mi sono fatto portavoce di una proposta di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica da parte del nostro Consiglio Provinciale.

*Dà quindi lettura della proposta di O.d.G.*

Il Vice Presidente (Leo) pone ai voti la proposta di O.d.G. che viene approvata all'unanimità dei presenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL VICE PRESIDENTE**